



STATUTO DELLA

FONDAZIONE PAESAGGIO MONT GRAND A SOAZZA

Ragione

Art. 1

Sotto la ragione "Fondazione paesaggio Mont Grand a Soazza", in seguito definita "Fondazione", viene costituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC.

Sede

Art. 2

La Fondazione ha sede a Soazza.

Scopo

Art. 3

La Fondazione ha per scopo principale la valorizzazione del paesaggio del Mont Grand a Soazza tramite:

- la manutenzione dei terreni agricoli e agro-forestali del Mont Grand a Soazza
- la promozione di studi e ricerche sugli aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali degli insediamenti montani nel Mont Grand a Soazza
- la valorizzazione degli edifici degni di conservazione, in particolare tramite l'elaborazione di un concetto dei criteri edilizi per la manutenzione degli edifici nel Mont Grand a Soazza
- la promozione di prodotti legati al territorio
- la promozione e la gestione a scopo didattico e turistico del Mont Grand ed eventualmente di altri elementi architettonici o paesaggistici degni di conservazione sul territorio del Comune di Soazza.

La Fondazione può collaborare con altri enti e autorità alla valorizzazione e gestione del paesaggio nei comuni del Moesano.

La Fondazione può acquistare e vendere immobili.

Per perseguire il suo fine la Fondazione cura i contatti e la collaborazione con le autorità comunali, patriziate, cantonali e federali, nonché con quegli enti, associazioni o esperti che si interessano della conservazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico e culturale del Paese.



Scadenze

Art. 4

L'anno contabile della Fondazione corrisponde all'anno civile. Il primo periodo contabile si chiude il 31.12.2009.

Consiglio di Fondazione

Art. 5

Il Consiglio di Fondazione si compone di 5 membri. Il Municipio di Soazza e la Sovrastanza del Comune Patriziale di Soazza possono essere rappresentati in seno al Consiglio.

Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé e resta in carica per 5 anni. Tutti i membri del Consiglio di Fondazione sono rieleggibili dallo stesso.

Competenze

Art. 6

Il Consiglio di Fondazione ha le seguenti competenze:

- rappresenta la Fondazione verso autorità e popolazione;
- propone e sottopone ai proprietari dei terreni dei contratti di manutenzione dei terreni sfruttabili dal punto di vista agricolo e si occupa di conseguenza della gestione agricola;
- delibera l'esecuzione di studi e delle opere in base ad un piano di finanziamento preciso e in base ai fini elencati all'art.3;
- sorveglia e controlla l'esecuzione dei lavori;
- tiene una contabilità ordinata del patrimonio della Fondazione nonché delle entrate e delle uscite. Deve chiudere i libri contabili per la fine dell'anno civile. Qualora l'incarico contabile sia assunto da uno dei membri del Consiglio di Fondazione, questi deve presentare al Consiglio di Fondazione il conto annuale composto da bilancio al 31 dicembre e conto economico entro la fine del mese di marzo successivo alla chiusura annuale;
- nomina l'ufficio di revisione.



Deliberazioni

Art. 7

Il segretario del Consiglio di Fondazione convoca la seduta per iscritto con menzione delle trattande e con almeno cinque giorni di preavviso.

Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare se è stato convocato regolarmente e se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Nelle votazioni decide la maggioranza. A parità di suffragio il voto del presidente è decisivo.

Ufficio di revisione Art. 8

L'ufficio di revisione è composto da almeno due membri. Esso viene nominato dal Consiglio di Fondazione per un periodo di tre anni.

Se saranno adempiute le condizioni fissate dal diritto federale e cantonale, il Consiglio di Fondazione potrà chiedere l'esenzione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.

Competenze

Art. 9

L'ufficio di revisione verifica ogni anno la contabilità e la situazione patrimoniale della Fondazione e redige una relazione a destinazione dell'organo superiore della stessa.

Patrimonio

Art. 10

Il patrimonio della Fondazione al momento della costituzione ammontava a 25 000 franchi. La somma è stata versata dal Comune di Soazza.

La base finanziaria della Fondazione si compone inoltre delle entrate dalle attività e da contributi o donazioni di terzi.

Documenti

Art. 11

La documentazione concernente l'attività della Fondazione, inclusi decisioni, protocolli e atti contabili sono custoditi separatamente e ordinatamente.



Scioglimento

Art. 12

Lo scioglimento della Fondazione necessita dell'approvazione dell'Autorità di Sorveglianza.

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto ad una fondazione o ad un ente con scopo analogo.

Pubblicazioni:

Art. 13

L'organo di pubblicazione della Fondazione è il foglio ufficiale cantonale.

Approvazione:

Art. 14

Il presente statuto, in accordo con il fondatore, il comune di Soazza, è stato approvato dal consiglio di fondazione durante la seduta del 6 maggio 2018 e allestito in cinque esemplari.

Soazza, 6 maggio 2018

Per il Consiglio di Fondazione:

Bruno Rizzi
Presidente

Luca Plozza
Membro, segretario

Approvato dall'Amministrazione
delle finanze del Cantone dei Grigioni
con decisione del 24.5.2018
Coira, 24 maggio 2018